

Posso col mio carro attrezzi andare a recuperare un veicolo in avaria a Venezia?

Spettabile redazione,

sono titolare di un officina e posseggo un carro attrezzi adibito a soccorso.

La domanda è la seguente: posso io soccorrere un mio cliente, sono di Arezzo, che per esempio rimane in panne a Venezia, e non incorrere a sanzioni se sono fermato per un controllo, in quanto secondo la polizia stradale io sto effettuando un trasporto e non un soccorso? Come si fa a dimostrare che effettivamente si tratta di un soccorso e non di un trasporto, oltre che naturalmente dimostrare che l'auto non cammina. Cosa dice la legge. Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

email-Arezzo

(Asaps) L'articolo 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada definisce con il termine autoveicoli per uso speciale: "veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse" (l'articolo 203, comma 2, lettera i) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada li annovera come "autoveicoli per il soccorso stradale").

Con la predetta definizione vengono classificati i carri attrezzi (tale espressione ai sensi dell'articolo 4, punto 9, del Regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, si riferisce ad un), ovvero autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, recuperi automobilistici e trasporto e/o traino di veicoli in avaria, come così citati nella circolare D.G. n. 6 D.C. IV n. A004/86 del 10 gennaio 1986 del Ministero dei Trasporti.

La carta di circolazione degli autoveicoli ad uso speciale attrezzati per soccorso stradale riporta la dicitura "Il veicolo di cui alla presente carta di circolazione non rientra nel campo di applicazione della Legge 298/74"; infatti l'articolo 30, comma 2, della Legge 298/74 dispone che "Non sono soggetti alle norme del presente titolo: ..omissis.. d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera".

Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che il soccorso stradale non è limitato ad una percorrenza chilometrica, ma può essere effettuato anche a grandi distanze.

Logicamente appare molto discutibile che il conducente di un veicolo in avaria a Venezia chiami un carro attrezzi ad Arezzo per l'intervento di recupero.

Cosa diversa è invece quando il primo intervento di recupero dell'autoveicolo viene effettuato dal carro attrezzi di Venezia e poi in data successiva il carro attrezzi di Arezzo va a prelevare il veicolo per portarlo in sede di provenienza.

In quest'ultimo caso si tratta di un vero e proprio trasporto di veicolo che non rientra nella tipologia per la quale il veicolo di cui trattasi è stato immatricolato.

La violazione è riconducibile all'articolo 82 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa di euro 74,00, nonchè la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (in questo caso la Polizia Stradale applica il Fermo Amministrativo del carro attrezzi). (Asaps)